TRIBUNALE DI BARI

II SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, dott.ssa Laura Fazio,

letti gli atti relativi al ricorso per ricongiungimento familiare ex art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, depositato in data 25.07.2016

da

, rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Dario Belluccio, domiciliatario,

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, cittadino etritreo, ha impugnato il provvedimento reso dalla Ambasciata d'Italia in Addis Abeba n. avente ad oggetto il diniego del visto per il ricongiungimento familiare richiesto per la moglie S ed ha chiesto di ordinarsi il rilascio del visto in favore di quest'ultima.

L'Amministrazione ha depositato una memoria, insistendo per l'infondatezza della domanda anche ed in ragione della documentazione esibita, priva della legalizzazione richiesta e per i dubbi manifestati in ordine all'effettività del rapporto coniugale

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare ex art. 29 co. 7 d.lgs. 298/1986 ed ex art. 6 d.p.r. n. 394/1999 è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime emanano un nulla osta mentre le seconde un visto di ingresso.

In relazione al rilascio del visto l'art. 29 comma 7 prevede che il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

La verifica dell'Ambasciata è concreta e mira ad accertare sul territorio la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per ottenere il visto dopo aver ottenuto il nulla osta.

Il rilascio del nulla osta non comporta alcun diritto ad ottenere il visto né sono previsti termini perentori per il provvedimento avente ad oggetto il rilascio o il diniego del visto da parte dell'Ambasciata.

Venendo alle risultanze di causa il ricorrente ha chiesto il visto per la moglie che, dopo il deposito del ricorso, risulterebbe in attesa di un bambino.

Resta, dunque, da verificare l'effettiva esistenza del rapporto di coniugio tra le parti.

Sul punto, in diritto, deve considerarsi che tutta la normativa comunitaria individua la situazione soggettiva inerente all'esigenza del ricongiungimento come diritto. La direttiva del Consiglio 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto di ricongiungimento familiare riconosce beneficiari del diritto i seguenti soggetti: il coniuge cittadino di un Paese terzo residente legalmente in uno Stato membro, i figli minorenni non coniugati, compresi quelli adottati, del soggiornante e del coniuge; i figli minorenni, compresi quelli adottati, del solo genitore soggiornante o coniuge); l'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, prevede, al comma III, che "la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato"; diritto al ricongiungimento e diritto all'unità familiare sono, evidentemente, intimamente connessi anche nella nostra Costituzione, in cui all'art. 29 è individuato quale valore costituzionalmente rilevante la famiglia come società naturale in cui pure si esplica la personalità dell'individuo come protetta in ogni sua articolazione dal precedente art. 2.

Deve dunque esaminarsi il requisito negativo, ossia l'insussistenza del principale ostacolo di ordine sostanziale alla concessione del ricongiungimento previsto dallo stesso art. 29, al co. 9, d.lgs. 286/98 e, cioè, che risulti "accertato" che il matrimonio abbia avuto luogo "allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato".

Occorre, in proposito, evidenziare i documenti esibiti sono stati contestati nella loro autenticità dall' Amministrazione resistente ma che non è stato possibile ascoltare il ricorrente, al fine di compiere il doveroso raffronto con le dichiarazioni rese dalla resistente, in quanto questi – secondo quanto riferito dal suo difensore all'udienza del 27.03.2017 – è partito in Etiopia asseritamente per stare vicino a sua moglie, in attesa di un bambino.

Orbene, l'evidenziata "irregolarità" documentale non pare – a parere della scrivente – di ostacolo alla concessione dell'invocato beneficio, ove si consideri che a) il ricorrente risulta essere partito per Addis Abeba nell'agosto del 2016 e rientrato il successivo mese di settembre, in data compatibile con l'avvenuto concepimento del bambino, giuste analisi del 06.09.2016 prodotte in giudizio; b) il ricorrente, di nazionalità eritrea, risulta beneficiario dello *status* di rifugiato politico come da documentazione esibita, il che gli impedirebbe di tornare in patria per legalizzare l'atto di

matrimonio, potendo essere arrestato per ragioni connesse alla sua fuga dal paese di origine; c) la PA convenuta non ha contestato l'autenticità della documentazione comprovante lo *status* di rifugiata della ricorrente (anch'ella di nazionalità eritrea ma fuggita in Etiopia un anno dopo l'espatrio del marito), per cui anche per costei si impongono le medesime considerazioni di cui al punto che precede in ordine alla possibilità di rientro in patria per espletare le formalità richieste dalla PA convenuta; d) il ricorrente ha documentato l'inoltro di denaro alla propria moglie, al fine di assicurarne il mantenimento, mostrando, altresì, un adeguato livello di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo italiano (vedi busta paga in atti); e) la coppia sarebbe in attesa di un bambino.
Inoltre, i contatti per lo più telefonici con il marito giustificano la scarsa conoscenza della realtà sociale e ambientale del luogo in cui vive quest'ultimo, peraltro descritta attraverso il riferimento al tratto caratteristico e più immediato della città barese che, in quanto città costiera, si distingue per la presenza del mare.
La distanza tra culture, a volte, impedisce di comprendere a fondo le radici e i tratti distintivi del costume sociale e dell'identità morale, individuale e collettiva, degli appartenenti a comunità ed etnie diverse, sicché non può assimilarsi l'idea di frequentazione abituale, di intimità di rapporti personale e di convivenza propri della cultura occidentale al percorso che precede e determina la scelta matrimoniale in altri Paesi.
Infine, va considerato che il vaglio richiesto dall'art. 29, co. 9, d.lgs. 286/1998 impone all'autorità amministrativa e poi a quella giurisdizionale di respingere la richiesta di ricongiungimento solo "se è accertato" che il matrimonio è stato fittizio, il che non è nel caso di specie, anche ed in considerazione dell'epoca delle nozze (2009).
Pertanto, debbono ritenersi nel caso di specie sussistenti ampi elementi istruttori favorevoli alla concessione dell'invocato beneficio.
In conclusione, può ritenersi sussistente il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare con il coniuge. Spetterà all'autorità amministrativa competente al rilascio del visto di ingresso provvedervi in concreto uniformandosi alla presente statuizione dichiarativa del relativo diritto.
Poiché l'istante è stato ammesso a gratuito patrocinio e, a norma dell'art. 133 d.P.R. 30/5/2002, n. 115 *"il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"*, deve prescindersi dalla pronuncia di condanna alle spese, in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato in favore di quest'ultimo.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto,

- ACCERTA il diritto di , nato IL 12.12.19 in (Eritrea), al ricongiungimento familiare con il coniuge S nata il 12.05.19 (Eritrea).
- Nulla per le spese.

Si comunichi.
Bari, 28.06.2017

Bar. 29.6.'17

Il Giudice
Dott.ssa Laura Fazio